

Stessa libertà di domicilio per persone con e senza disabilità

Petizione della commissione Abitare, tempo libero e cultura della sessione delle persone con disabilità 2026

Autrici: Vanessa Grand, Simone Leuenberger

Rivendicazione

La sessione delle persone con disabilità esorta l'Assemblea federale e il Consiglio federale – nel quadro delle rispettive competenze – a creare le condizioni giuridiche e finanziarie perché le persone con disabilità possano esercitare la loro libertà di domicilio.

Le persone con disabilità devono poter cambiare il Cantone e il Comune di domicilio indipendentemente dal fatto che abbiano scelto una forma abitativa istituzionale o ambulatoriale. Il fabbisogno di sostegno legato alla disabilità e una curatela non possono di fatto impedire di cambiare Cantone o Comune di domicilio.

Nell'ambito dell'attuazione della mozione 24.3003 e del perfezionamento delle basi legali, vanno implementati in modo vincolante i quattro principi seguenti.

1. Il sostegno necessario deve essere disponibile anche nel nuovo Cantone.

Una persona con disabilità non deve rinunciare a cambiare domicilio perché nel nuovo Cantone dovrebbe finanziarsi il sostegno di cui ha bisogno a causa della sua disabilità.

Ciò vale per le forme abitative istituzionali e ambulatoriali. Costi superiori in un altro Cantone non devono generare automaticamente la rinuncia allo spostamento. Oltre alle spese, devono essere considerati in particolare il fabbisogno di sostegno individuale, le relazioni familiari e sociali, nonché altri motivi personali importanti.

I sistemi di finanziamento devono essere organizzati in modo che il domicilio non debba essere scelto in base all'offerta di sostegno disponibile.

2. Un cambio di Cantone non deve generare lacune di finanziamento e di sostegno.

Confederazione e Cantoni sono chiamati a disciplinare in modo vincolante chi è responsabile del finanziamento del sostegno necessario in caso di cambio di Cantone.

Il sostegno necessario deve essere garantito nel corso dell'intero trasferimento. Ciò vale anche in caso di passaggio da un istituto a un altro, da una forma abitativa

istituzionale a una ambulatoriale e viceversa, e da una forma abitativa ambulatoriale a un'altra forma abitativa ambulatoriale.

Controversie tra Cantoni, autorità o enti finanziatori in merito alle competenze non possono ricadere sulle spalle della persona in questione.

Le procedure intercantionali di assunzione dei costi non possono creare una situazione nella quale il Cantone competente fino a quel momento decida di fatto se una persona possa trasferirsi in un altro Cantone.

3. Un cambio di Cantone non deve comportare immediatamente un nuovo accertamento del fabbisogno.

Il fabbisogno di sostegno legato a una disabilità non finisce al confine tra un Cantone e l'altro.

In caso di trasferimento in un nuovo Cantone, gli accertamenti già effettuati e le decisioni già prese in merito alle prestazioni devono essere mantenuti per un periodo transitorio adeguato. Un adeguamento resta possibile in caso di cambiamento del fabbisogno di sostegno o della situazione di vita.

Confederazione e Cantoni devono creare standard minimi comuni e predisporre una procedura coordinata. Il mero cambiamento del Cantone di domicilio non può obbligare le persone con disabilità a richiedere e motivare nuovamente un sostegno già riconosciuto.

4. Una curatela non deve complicare ulteriormente un cambio di Cantone o di domicilio.

In caso di cambio di Cantone o di domicilio, le autorità di protezione degli adulti devono coordinare il passaggio di una curatela in essere affinché il trasferimento non venga impedito, ritardato inutilmente o non sia soggetto a lacune nel sostegno.

La volontà della persona in questione riguardo al proprio luogo di domicilio deve essere rispettata. Il passaggio sotto la competenza di un'altra APMA, rispettivamente di un'altra curatrice o di un altro curatore non deve complicare l'esercizio della libertà di domicilio.

Il Consiglio federale è chiamato a verificare quali adeguamenti del diritto di protezione degli adulti e delle relative procedure siano necessari per eliminare questi ostacoli in caso di cambio di Cantone o di domicilio.

Il Consiglio federale deve inoltre sottoporre all'Assemblea federale le necessarie modifiche delle leggi federali interessate ed elaborare, insieme ai Cantoni, regolamentazioni vincolanti a livello intercantonale in materia di finanziamento e transizione.

L'Assemblea federale deve creare le debite basi legali e accertarsi che l'attuazione della mozione 24.3003 garantisca la libertà di domicilio nel caso di forme abitative istituzionali e ambulatoriali.

Le persone con disabilità e le loro organizzazioni devono essere coinvolte sin dall'inizio in modo paritario nell'elaborazione di tali regolamentazioni.

La fruizione di determinate prestazioni non deve essere legata alla fortuna di nascere in un Cantone piuttosto che in un altro. La libertà di domicilio sancisce la possibilità di scegliere dove vivere e questo diritto deve poter essere esercitato anche quando una persona dipende da un sostegno legato a una disabilità.

Motivazione

In Svizzera, le persone con disabilità non possono scegliere liberamente il luogo di domicilio come le persone senza disabilità. Chi dipende da un sostegno legato a una disabilità e desidera trasferirsi in un altro Cantone può essere ostacolato da competenze cantonali, sistemi di finanziamento diversi o dall'esistenza di una curatela.

La libertà di domicilio non può essere influenzata dall'eventuale sostegno di cui una persona ha bisogno, che viva in una forma abitativa istituzionale o ambulatoriale, oppure che consideri di cambiarla.

L'art. 24 della Costituzione federale sancisce che ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del paese. Questo diritto fondamentale vale anche per le cittadine e i cittadini svizzeri con disabilità. Per le persone straniere, la scelta del domicilio dipende inoltre anche dalle disposizioni in vigore in termini di diritti di soggiorno e della migrazione.

L'art. 19 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità obbliga inoltre la Svizzera a riconoscere l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità di scegliere il proprio luogo di residenza, e dove e con chi vivere. Il fabbisogno di sostegno legato a una disabilità non può quindi portare a ulteriori limitazioni alla libera scelta.

In realtà, queste limitazioni ci sono eccome. I Cantoni hanno leggi, modelli di finanziamento, modalità di accertamento del fabbisogno e offerte di sostegno diversi. Un cambio di Cantone può dunque comportare la necessità di dover richiedere o accertare nuovamente prestazioni e di soddisfare altre condizioni, e possono insorgere dubbi su chi tra i due Cantoni debba coprire i costi.

Il problema concerne sia le forme abitative istituzionali sia quelle ambulatoriali. Per quanto riguarda le forme abitative istituzionali, la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn) e la Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) stabiliscono le regole per i soggiorni fuori Cantone, le quali tuttavia non garantiscono la libera scelta illimitata di un istituto.

Lo dimostra la sentenza del Tribunale federale 8C_390/2019 del 20 settembre 2019. Un uomo con disabilità desiderava passare da un istituto nel Canton Giura a un istituto nel Canton Ginevra per essere più vicino alla sorella, nonché curatrice. Ebbene, il Canton Giura ha rifiutato il finanziamento del collocamento fuori Cantone. Il Tribunale federale ha confermato che la libertà di domicilio vale anche per le persone sotto curatela e che il rifiuto di coprire i costi limita indirettamente l'esercizio di tale diritto. Nel caso concreto, però, la limitazione è stata giudicata proporzionale.

La decisione mette in evidenza una lacuna di fondo: chi dipende da un sostegno a causa della propria disabilità non può scegliere il suo domicilio alle stesse condizioni di una persona senza disabilità. Le differenze di costo a livello cantonale, il disciplinamento delle competenze e l'organizzazione delle offerte di sostegno, in particolare, possono limitare notevolmente la scelta.

Un cambio di Cantone può essere complicato anche in caso di forma abitativa ambulatoriale. L'assistenza personale e altre prestazioni di sostegno ambulatoriali sono in parte vincolate a condizioni e sistemi di finanziamento cantonali diversi. Passando a un altro Cantone possono quindi rendersi necessarie nuove procedure di accertamento, e insorgere lacune di finanziamento, riduzioni o dubbi in merito alle competenze.

Vi è, infine, il caso delle curatele. Ai sensi dell'art. 26 del CC, il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti. Un cambio di Cantone può dunque comportare il trasferimento della curatela a un'altra APMA e, eventualmente, a un'altra curatrice o a un altro curatore. Tali questioni non possono impedire o ritardare inutilmente un auspicato cambio di domicilio.

Con la mozione 24.3003, l'Assemblea federale ha già riconosciuto la necessità di intervento. Il Consiglio federale è stato incaricato di adeguare le basi legali affinché le persone con disabilità possano scegliere liberamente e in modo autodeterminato la forma abitativa e il luogo in cui vivere, e ricevano il sostegno di cui hanno bisogno.